



**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
VIII - Sessione Ordinaria
Deliberazione n. 21 del 10 aprile 2025**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE – “Disposizioni in materia di tributi regionali”

Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti	X		12	Letizia Michelini	X	
2	Nilo Arcudi	X		13	Eleonora Pace	X	
3	Cristian Betti	X		14	Laura Pernazza	X	
4	Sarah Bistocchi	X		15	Maria Grazia Proietti	X	
5	Tommaso Bori	X		16	Stefania Proietti	X	
6	Francesco De Rebotti	X		17	Fabrizio Ricci	X	
7	Francesco Filipponi	X		18	Andrea Romizi	X	
8	Matteo Giambartolomei	X		19	Luca Simonetti	X	
9	Stefano Lisci	X		20	Bianca Maria Tagliaferri	X	
10	Enrico Melasecche Germini	X		21	Donatella Tesei	X	
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: Sarah BISTOCCHI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Bianca Maria TAGLIAFERRI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 3

Deliberazione n. 21 del 10 aprile 2025

LEGGE REGIONALE - "Disposizioni in materia di
tributi regionali".

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge regionale, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 260 del 21 marzo 2025, depositato alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 21 marzo 2025 e trasmesso in pari data al parere della I Commissione consiliare permanente in sede redigente, concernente: "Disposizioni in materia di tributi regionali" (ATTO N. 103);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione e approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, dello Statuto della Regione Umbria;

VISTO l'esame dell'atto svolto dalla I Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 24 marzo 2025;

VISTO altresì che la I Commissione Consiliare permanente nella medesima seduta tenutasi il 24 marzo 2025 ha richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa l'aggiornamento della Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

PRESO ATTO della dichiarazione del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e CO.RE.COM., in base alla quale ai sensi dell'articolo 49, comma 6 della l.r. 13 del 2000 non è necessario aggiornare la relazione tecnica;

VISTO quanto stabilito dal secondo periodo, del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000 secondo il quale: *"I disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale la cui relazione tecnica non necessita di aggiornamento ai sensi del comma 2, sono iscritti all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea corredata della relazione di cui all'articolo 48, comma 6."*;

VISTO il disegno di legge (ATTO N. 103), composto da n. 6 articoli approvato dalla I Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica a corredo dell'ATTO base;

UDITA la relazione della I Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno, dal Presidente Francesco Filipponi;



VISTO il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

VISTA la legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027);

VISTA la legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria);

VISTO l'emendamento presentato ed approvato in aula;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione sull'emendamento e
sull'articolo, nonché con votazione finale
sull'intera legge che ha registrato n. 13 voti
favorevoli e n. 8 voti contrari, espressi nei
modi di legge dai 21 Consiglieri presenti e
votanti

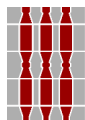
DELIBERA

- di approvare la legge regionale: "Disposizioni in materia di tributi regionali"
composta di n. 2 articoli nel testo che segue:

Art. 1

(Disposizioni in materia di addizionale regionale
all'Imposta sul reddito delle persone
fisiche, di Imposta regionale sulle attività produttive e
relative norme finanziarie)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province,



nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

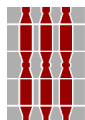
- a) fino a 15.000,00 euro, maggiorazione dello 0,5 per cento;
- b) oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione dello 1,79 per cento;
- c) oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro maggiorazione dello 1,89 per cento;
- d) oltre 50.000,00 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.

2. Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1, lettere a) e b), non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001,00 e 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 68/2011. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), sono inseriti i seguenti commi:

“1-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è maggiorata di 0,40 punti percentuali.



1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale.”.

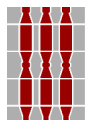
5. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 1, 2 e 3 sono stimate in 52.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2025 e sono imputate alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027.

6. Le maggiori entrate derivanti dal comma 4 sono stimate in 14.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.

7. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

8. Nelle more della definizione della manovra di variazione del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027), le maggiori entrate di cui al presente articolo sono iscritte nel Bilancio regionale di previsione 2025-2027 come segue:

- a) quanto ad euro 34.200.000,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi”, Titolo 1;
- b) quanto ad euro 12.840.666,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 12.840.667,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 04 “Servizio sanitario



regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 1;

- c) quanto ad euro 4.959.334,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 53.159.333,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1.

9. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".

L'estensore
Stefanella Cutini
FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Segretario Generale
Dante De Paolis
FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*